



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (PFTE, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e servizi connessi) necessari per i "lavori ristrutturazione e messa norma edifici 3, 4, 5, 8 ex Saline la Palma Cagliari archivio storico". Accordo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2021-2027. CUP E22H21000110003 CIG BC825DA1B5

Applicazione clausole e criteri - art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023

Importo servizi € 743.658,38

Procedura in delega



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	6
1.2. Dotazioni tecniche	8
1.3. Identificazione	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA	9
2.2. CHIARIMENTI	10
2.3. COMUNICAZIONI	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	11
3.1. DURATA	13
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
3.3. REVISIONE PREZZI E ANTICIPAZIONE	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.1. SELF CLEANING	16
5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	22
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	23
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	24
6.4.1. Requisiti di idoneità professionale	25
6.4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale	25
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA	25
6.5.1. Requisiti di idoneità professionale	26
6.5.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	26
7. AVVALIMENTO	26
8. SUBAPPALTO	28
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	28
10. GARANZIE	29
10.1. GARANZIA PROVVISORIA	29
10.2. GARANZIA DEFINITIVA	32
11. SOPRALLUOGO	32
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	33
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
13.1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	33
13.2. INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI	36
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	39
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	40
15.3. DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	40





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

15.3.1. Soggetti per i quali deve essere reso il DGUE	41
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	42
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
16. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)	44
16.1. Relazione ILLUSTRATIVA UNICA	47
16.1.1. Sezione A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta	49
16.1.2. Sezione B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta	50
16.2. C1– CRITERI PREMIANTI – Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV (rif. DM 24/11/2025 criterio 2.6.1)	51
16.3.D.1, D.2 e D.3 – CRITERI PREMIANTI – Possesso di certificazioni	52
17. OFFERTA ECONOMICA	52
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	53
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	53
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	54
18.2.1. Elementi qualitativi	54
18.2.2. Elementi tabellari "T"	55
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	55
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	56
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	57
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	58
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	60
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	62
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	62
27. ACCESSO AGLI ATTI	62
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	63
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DEFINIZIONI

Centrale di Committenza: Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) con il ruolo di Stazione appaltante delegata per la fase di affidamento.

Codice: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice",

Disciplinare della procedura: il presente documento.

Capitolato speciale d'appalto contiene le specifiche tecniche per l'esecuzione dei servizi, allegato alla documentazione di gara

Graduatoria: elenco elaborato in ordine di offerta, dalla migliore, degli operatori che hanno presentato un'offerta valida e congrua, da cui individuare l'operatore aggiudicatario.

PAD: piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del Codice, sulla quale opera la Regione Autonoma della Sardegna e accessibile all'indirizzo [SardegnaCAT](#), dove sono resi disponibili l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici per la procedure in oggetto che assicurano la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto.

Stazione appaltante delegante: Regione Autonoma della Sardegna– Direzione generale degli Enti locali
- Servizio Gestione contratti di funzionamento uffici regionali.

Determinazione compensi: per la quantificazione dei compensi a base di affidamento si fa riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 41, comma 15, del Codice e alle tabelle dei parametri di cui all'Allegato I.13 (già D.M. 17 giugno 2016).

PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto, secondo il disposto di cui all'articolo 87 del Decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. in seguito Codice.

Questa Amministrazione (di seguito CRC), è stata individuata quale Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'articolo 62 del Codice per procedere alla fase di affidamento dei Servizi di ingegneria e Architettura e di altri servizi tecnici necessari alla successiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa norma degli edifici identificati con i numeri 3, 4, 5, 8 "ex Saline la Palma Cagliari" da destinare ad archivio storico. Gli immobili oggetto di progettazione sono soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. L'intervento è finanziato con risorse inserite nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2021-2027.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di **Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA)**, ed è articolato in **un unico lotto**. Le prestazioni previste comprendono:

- la **progettazione** nei due livelli definiti dall'art. 41 del Codice (**Progetto di fattibilità tecnico-economica e Progetto esecutivo**);
- la **direzione dei lavori**;
- il **coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE);
- ulteriori servizi tecnici integrativi e accessori.

L'obiettivo dell'affidamento è la redazione della progettazione esecutiva necessaria all'indizione della successiva procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del compendio ex Saline per il trasferimento dell'Archivio storico di Cagliari.

La durata del presente procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cagliari - codice NUTS ITG2F.

Con provvedimento del Direttore del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali n. 2743 del 18/06/2026, integrata dalla successiva n. 2937 del 01/07/2026, è stata adottata la determinazione a contrarre ed è stata conferita la delega per la fase di affidamento a questa Centrale regionale di Committenza.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente [link](https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione). Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com. Agli operatori economici e agli ausiliari non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il corrispettivo dell'appalto e le relative classi e categorie di progettazione sono stati calcolati applicando i parametri stabiliti dall'Allegato I.13, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice.

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di competenza della Centrale regionale di committenza, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice, è Roberta Kappler – rkappler@regione.sardegna.it

La Responsabile unica del progetto è Ing. Barbara Foddìs – e-mail bfoddìs@regione.sardegna.it, individuata dall'amministrazione delegante titolare dell'intervento

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando la nuova piattaforma di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, raggiungibile dal Sito tematico della CRC <https://crc.regione.sardegna.it/> e accessibile all'indirizzo <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/>, pertanto ogni riferimento alla PAD presente disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/743cf697-95ba-4506-9e7b-71ec9b394c19>;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sul sito <https://crc.regione.sardegna.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante (<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi>), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti soprarichiamati "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Manuali operativi" che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile e scaricabile nella pagina "Manuali Operatori Economici" (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione "Supporto".

Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" raggiungibile dal sito tematico della CRC-RAS, o direttamente dalla PAD

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

(<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure tramite link diretto:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato, Allegato 1;
- d) schema di contratto, Allegato 2;
- e) Quadro esigenziale (art.41 e All. I.7 del Codice). Allegato 3
- f) Documento di Indirizzo alla Progettazione (art.3 dell'All. I.7 Codice), Allegato 4
- g) modulistica e DGUE (quest'ultimo, da compilare sulla Piattaforma)
- h) Schema di calcolo dei corrispettivi, Allegato B

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- i) Informativa privacy, consultabile al link:
<https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionali/3213d3e4-60f6-4d93-87cf-37d3d5a0f718/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-.pdf>
- j) Patto di integrità, consultabile al link: [Delibera del 15 gennaio 2025 - Presidenza | Delibere - Regione Autonoma della Sardegna](#)
- k) Codice di comportamento, consultabile al link: [Delibera del 31 dicembre 2025 - Presidenza | Delibere - Regione Autonoma della Sardegna](#)
- l) modulo per l'identificazione del "titolare effettivo" nell'ambito degli interventi finanziati dall'Unione Europea e all'assenza di conflitti di interessi in capo allo stesso, così come stabilito dalle linee guida emanate con la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 della Ragioneria generale dello Stato, Allegato A.4

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>) al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/>, oppure seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" – nella Sezione servizi: "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti".

La documentazione di gara è altresì disponibile nella PAD, accessibile dal sito tematico della Centrale Regionale di Committenza (<https://crc.regione.sardegna.it>), mediante la pagina "Bandi e Strumenti di acquisto" > "Procedure di gara", ovvero direttamente nella sezione "Bandi di Gara" della medesima piattaforma al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>.

Un ulteriore collegamento attraverso il quale reperire la documentazione di gara è altresì disponibile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>), seguendo il percorso "Bandi di Gara e Contratti" > "Dati e informazioni sui contratti pubblici" > "Consulta la sezione "Bandi- Atti Amministrativi".

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato redatto dalla Stazione appaltante delegante tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24.11.2025 pubblicato in G.U in data 3 dicembre 2025, per quanto riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e, successivamente, per l'affidamento dei lavori.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 13:00** del giorno **31 agosto 2026** esclusivamente in via telematica attraverso la funzione "Chiarimenti" della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte in apposito file periodicamente inserito tra i documenti di gara e pubblicato sul sito istituzionale <http://www.regione.sardegna.it> seguendo il percorso "Home" – "Atti Bandi Archivi" – "Atti amministrativi"

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

– “Bandi”, sottosezione relativa alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione documenti della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnaecat.zendesk.com.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (PFTE, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) necessari per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del compendio ex Saline per il trasferimento dell'Archivio storico di Cagliari;

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, come determinato dal Rup, *“si tratta di servizi tecnici strettamente connessi alla progettazione e realizzazione di un'unica opera, rendendo la suddivisione in*

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

lotti rischiosa per la qualità o la coerenza del progetto. Inoltre, le prestazioni (es. PFTE, progetto esecutivo e direzione lavori) sono talmente integrate che la frammentazione comprometterebbe la corretta esecuzione (es. conflitti di responsabilità tra professionisti diversi)”.

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante Tabella 1. Si rimanda all'Allegato B per il dettaglio delle prestazioni.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Lotto unico	Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + servizi tecnici	71240000-2	€ 743.658,38

Di seguito l'elenco delle prestazioni da svolgere in conformità all'art. 41 del Codice e Allegato I.7 (rif. art. 3 del Capitolato), il cui dettaglio degli importi è riportato nell'Allegato B – Schema di calcolo dei corrispettivi:

- Verifica di interesse culturale (art. 12 Codice beni culturali)
- Progetto di fattibilità tecnico-economica;
- Progettazione esecutiva;
- Ottenimento Autorizzazioni/Nulla osta di legge (Codice beni culturali, Autorizzazione paesaggistica, comunicazioni e agibilità Comune)
- Piano di sicurezza - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- Direzione lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Pratiche catastali
- Attestazione agibilità e APE
- Certificato di Prevenzione incendi, (comprensivo di oneri pratica)

L'importo a base di gara è pari a € 743.658,38 comprensivo di spese e oneri accessori e al netto di IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis del Codice si precisa che:

- l'importo non soggetto a ribasso è pari a € 483.377,95, esclusa IVA, oneri assistenziali e previdenziali
- l'importo soggetto a ribasso è pari a € 260.280,43, esclusa IVA, oneri assistenziali e previdenziali

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese, Allegato B – Schema di calcolo dei corrispettivi.

Nel corrispettivo dei servizi resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 -bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

L'appalto è finanziato con fondi vincolati FSC 2021-2027, iscritti nel Bilancio di previsione della Regione Sardegna 2026-2028, CdR 00.04.01.04, Capitolo di spesa SC09.6003

Le modalità di corresponsione del compenso sono disciplinate all'art. 7 dello schema di Contratto e al Capo 4 del Capitolato.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale

Il contratto sarà stipulato a corpo.

La CRC si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all'oggetto, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

3.1. DURATA

I tempi per l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste sono disciplinate dall'articolo 5 del Capitolato cui si rimanda integralmente.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi **di varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

nei seguenti casi: successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

	Importo a base di gara	Valore stimato complessivo di opzioni
Lotto unico	€ 743.658,38	€ 892.390,06

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 120, qualora in corso di esecuzione i contratti, possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture.

3.3. REVISIONE PREZZI E ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento della quota eccedente la variazione del 5 per cento.

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato sulla base degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Per i servizi di progettazione, direzione lavori e attività correlate (CPV 71240000-2), si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi, con specifico riguardo alla sezione "Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (Codice Ateco 71), o altro indice ufficiale che lo sostituisca. Si rimanda all'Allegato II.2bis del Codice

La revisione sarà applicata alle prestazioni ancora da eseguire al momento della richiesta, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla documentazione di gara e dai criteri di calcolo definiti dall'articolo 60, comma 2, lett. b) del Codice.

Anticipazione: Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 del Codice, è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 10 per cento del valore del contratto, da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1 e secondo le modalità dettagliate nell'articolo 22 del Capitolato Speciale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell'articolo 66 comma 1 alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai raggruppamenti temporanei è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alla lettera g) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicar e anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettera g) i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare e prive degli altri parametri ivi indicati.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) **I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice Parte V** (Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)*, **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all' Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

- c) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, dal numero minimo di professionisti indicati di seguito, i quali sono nominativamente responsabili delle prestazioni per cui presentano offerta e in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Di seguito sono indicate le professionalità minime richieste per l'affidamento dell'incarico; il gruppo di lavoro minimo è funzione delle prestazioni richieste. La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere dichiarata nell'Allegato B.1.

Il numero di componenti minimo è pari a 3 (profilo Architetto per progettazione architettonica e DL; Ing. per impianti; CSE diverso dal DL;).

Tabella n. 2 – Gruppo di lavoro

	Figure Professionali	Requisiti
1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

	Figure Professionali	Requisiti
2	Professionista responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica) su beni vincolati	Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici vincolati, iscrizione all'Ordine degli Architetti, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
3	Professionista responsabile della progettazione impiantistica termo meccanica idraulica	Laurea in ingegneria attinente o in alternativa diploma di perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale (se ingegnere, iscrizione all'Albo nel settore industriale), o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri
4	Professionista responsabile della progettazione impiantistica elettrica	Laurea in ingegneria attinente, o in alternativa diploma di perito elettrotecnico, abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale (se ingegnere, iscrizione all'Albo nel settore industriale) o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 e regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
7	Professionista Direttore Lavori responsabile della parte edile e architettonica su beni vincolati	Laurea magistrale in architettura o equivalente; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
8	Professionista Direttore operativo (Ufficio DL) responsabile della parte impiantistica termo meccanica idraulica	Laurea in ingegneria attinente o in alternativa diploma di perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale (se ingegnere, iscrizione all'Albo nel settore industriale), o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri
9	Professionista Direttore operativo (Ufficio DL) responsabile della parte impiantistica elettrica	Laurea in ingegneria attinente, o in alternativa diploma di perito elettrotecnico, abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale (se ingegnere, iscrizione all'Albo nel settore industriale) o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri
10	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 e regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

	Figure Professionali	Requisiti
11	Professionista esperto in pratiche catastali e stime	Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in possesso di diploma di laurea specialistica o geometra, agrotecnico, perito agrario, perito industriale.
12	Professionista abilitato allo svolgimento di attività di certificazione energetica	iscrizione all'elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar. (ved. Art. 10 del CSA)

Giovane professionista. Ai sensi dell'art. 39 dell'All.II.12 del Codice: *"I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista"*, pertanto, il giovane professionista deve essere indicato nel gruppo di lavoro come co-progettista firmatario. Il giovane professionista non deve necessariamente essere parte del raggruppamento come mandatario/mandante, ma può essere legato a uno dei componenti tramite collaborazione o dipendenza; nel caso in cui il giovane professionista non sia dipendente di uno dei componenti del RTP (es: mandatario/mandante oppure consulente), allora dovrà essere in possesso di Partita IVA. Il giovane professionista non concorre al raggiungimento dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui ai successivi paragrafi; pertanto, non devono essere inseriti giustificativi imputabili al giovane professionista.

I professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Ai sensi dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925T, trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, la Direzione dei Lavori per le opere edili dovrà essere svolta dalla figura dell'Architetto. L'Ufficio Direzioni Lavori sarà costituito inoltre da direttori operativi per la parte impiantistica termo meccanica idraulica e impiantistica elettrica.

Uno stesso professionista può svolgere più prestazioni e ricoprire i ruoli di più Figure Professionali, purché sia in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse e fermo restando il divieto di cumulo del ruolo di direttore lavori con quello di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vietato ai sensi dell'art. 114, comma 4 del Codice, per gli appalti con importo lavori superiore ad 1 milione di euro.

Il/I professionista/i indicati per le prestazioni di coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e/o esecuzione) dovranno allegare in piattaforma copia dell'attestazione dell'ultimo rinnovo dell'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, da cui si evinca la permanenza della stessa e indicare nell'apposito campo dell'allegato B1 i riferimenti dell'ente certificatore.

Si rimanda all'art. 4 del Capitolato per ulteriori dettagli.

Il concorrente indica, all'interno dell'Allegato B.1 "Requisiti del gruppo di lavoro":

1. il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro.
2. la natura del rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico,
 - a) Componente di raggruppamento temporaneo

- b) Associato di un'associazione di professionisti
- c) Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- d) Dipendente oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Professionista consulente. Nel caso di società di professionisti e di società di ingegneria, *“i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”* devono essere inseriti nell'organigramma aggiornato della società (rif art. 35 comma 1 e art. 36 comma 5 dell'All.II.12 del Codice). Nell'ipotesi di ricorso a consulenti su base annua nel gruppo di lavoro, l'operatore economico dovrà allegare : 1) un organigramma nominativo aggiornato, oppure compilare l'allegato A.5, 2) la copia dell'ultima dichiarazione IVA del consulente 3) l'elenco delle fatture emesse nei confronti dell'operatore economico di cui è consulente (corrispondenti all'anno della dichiarazione IVA presentata), resa ai sensi del DPR 445/2000 oppure compilando l'Allegato A.5; la CRC si riserva di chiedere la produzione delle fatture a comprova della dichiarazione.

Nel caso dei raggruppamenti temporanei, *“i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”* (art. 39 comma 1 All.II.12 del codice), pertanto, i **requisiti non possono essere demandati a consulenti esterni**, ma devono appartenere ad operatori inseriti formalmente nel raggruppamento come mandatario o mandanti. Nell'ipotesi di ricorso a consulenti su base annua nel gruppo di lavoro, l'operatore economico dovrà allegare quanto indicato al punto precedente per il Professionista consulente.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati all'operatore economico concorrente, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili suindicate, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali; i nominativi di tali professionisti non devono essere indicati in sede di gara.

Tra i professionisti indicati nel Gruppo di lavoro minimo deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche.

In merito al gruppo di lavoro, comporterà **l'esclusione dalla gara** dei concorrenti coinvolti, la riscontrata partecipazione di uno o più professionisti, chiamati a ricoprire le professionalità dei gruppi di lavoro di concorrenti diversi.

Qualsiasi variazione del Gruppo di lavoro presentato in sede di offerta, intervenuta dopo l'aggiudicazione, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante, con le modalità previste nel CSA, art. 21. L'inadempimento di tale disposizione costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

I componenti del Gruppo di lavoro sono indicati in sede di presentazione **nell'Allegato B.1** – Requisiti del gruppo di lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Nel caso in cui uno o più componenti del gruppo di lavoro sia un soggetto giuridico (es. consulente): indicare nell'Allegato B.1 anche forma, Partita IVA e sede legale.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa da allegare nella busta di qualifica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con Fascicolo dell'Operatore Economico (FVOE), il concorrente inserisce la relativa documentazione nel FVOE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'Allegato II.12 del Codice, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria, alternativamente**, tramite:

- a) una **copertura assicurativa** con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere, come di seguito riepilogato:

Lotto	Importo stimato delle opere	Importo della copertura assicurativa
Lotto unico	€ 4.000.000,00	€ 400.000,00

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme o in originale digitale, della relativa polizza in corso di validità e valida per tutta la durata dell'appalto, da allegare sulla piattaforma.

oppure

- b) un **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (2021-2025) di importo pari al valore stimato complessivo dell'appalto, quindi comprensivo delle eventuali opzioni (€ 892.390,06); in linea con la più recente giurisprudenza (cfr CdS, Sez V, 02/07/2026, n. 5284 e CdS sez. V 27/04/2026 n. 3278) i requisiti di capacità tecnico economica e le capacità tecnico professionali devono essere commisurati al valore complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Codice.

L'elenco dei servizi che costituiscono il fatturato globale di cui al punto b) dovrà essere dichiarato compilando la tabella nell'**Allegato B.2** (allegato unico per tutto il concorrente anche nel caso di RTP).

La comprova del requisito è fornita allegando in piattaforma uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal concorrente (singolo o associato).

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'Allegato II.12 del Codice, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**:

- c) dimostrando di avere eseguito con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (luglio 2017 - luglio 2026), **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori alla categoria e ID indicata nella successiva tabella e il cui importo complessivo è almeno pari a una volta**, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati riferiti a qualsiasi tipologia di opera.

Tabella n. 3 – Requisiti di capacità tecnico-professionale

Categorie d'opera	ID	Grado di complessità	Corrispondenza l. 143/49	Valore stimato delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA	E.22	1,55	l/e	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00

L'elenco dei servizi di cui al punto c) dovrà essere dichiarato compilando la tabella nell'**Allegato B.3** (allegato unico per tutto il concorrente anche nel caso di RTP).

Per la categoria indicata, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- ii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iii. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- iv. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti da allegare sulla

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

piattaforma:

- copia/ del certificato di collaudo/regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

in alternativa

- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La categoria di opere ai sensi dell'All. I.13 del Codice (E.22) deve essere desumibile dalla documentazione che si allega a comprova del servizio svolto.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (luglio 2017 - luglio 2026) ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Ai fini della qualificazione, il suddetto identificativo opera (ID) è individuato sulla base delle classi e categorie di cui all'Allegato I.13 al Codice, coordinato con la Legge 21/04/2023 n. 49. In conformità al consolidato principio di equivalenza e alla ratio della disciplina tecnica dei corrispettivi, lo svolgimento di prestazioni professionali relative ad opere di grado di complessità maggiore (parametro 'G' di cui alla Tabella Z-1 del citato Allegato) qualifica l'operatore anche per opere di complessità inferiore all'interno della medesima categoria d'opera. Per la corrispondenza con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, si rinvia alle tabelle di raffronto contenute nel medesimo Allegato I.13.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale co-progettista firmatario, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Si veda il paragrafo 6.1 Requisiti del gruppo di lavoro.

6.4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** indicati **nell'allegato II.12, parte V,**) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. b)** relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese**) deve essere posseduto:

- da ciascun componente (se società o consorzio) del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

6.4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. a)**, relativo alla **copertura assicurativa**, deve essere soddisfatto raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente **all'importo dei servizi che esegue**;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti i componenti del raggruppamento

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. b)**, relativo al **fatturato globale e alternativo a quello di cui al punto precedente**: deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.3 lett. a)**, relativo alla **capacità tecnico professionale** precisamente all'**elenco dei servizi** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.5.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** indicati nella **parte V dell'allegato II.12** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. b)**, relativo all'**iscrizione nel registro delle Imprese**: deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

6.5.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale, criteri D.1, D.2 e D.3).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Avvalimento premiale certificazione di genere UNI/PdR 125:2022. La certificazione sulla parità di genere è una certificazione di qualità rilasciata in base alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012 e che rappresenta e attesta l'adozione di uno specifico processo aziendale; si precisa che può costituire oggetto di avvalimento premiale a patto che il relativo contratto individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione (rif. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 18/06/2025, n. 5345).

In analogia con la giurisprudenza sopra richiamata, anche per tutti gli avvalimenti relativi alle altre certificazioni per cui è possibile l'avvalimento premiale (ISO 9001 e SA8000), nei corrispondenti contratti di avvalimento dovranno essere individuate le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 104 comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentito che partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, **salvo che** l'ausiliario non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti del gruppo di lavoro di cui al **paragrafo 6.1 lett. c), laurea e iscrizione all'albo**, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tali requisiti sono richiesti. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al **paragrafo 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui **paragrafo 6** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

NB: Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente essere registrato al servizio FVOE secondo le indicazioni del presente disciplinare.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Data la natura del servizio, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati, eventuali consulenze specialistiche inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dei professionisti aggiudicatari del contratto e/o del gruppo di lavoro. (si veda art. 30 del CSA)

Nel caso in cui l'appalto comprenda anche altre prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura, nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per la descrizione completa delle condizioni di esecuzione, si rimanda al Capo 2 del CSA. Di seguito si elencano alcune condizioni specifiche.

Criteri di sostenibilità ambientale

L'affidatario è obbligato al rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal D.M. 24.11.2025, tra cui la redazione della Relazione CAM di progetto (o "Relazione di Sostenibilità") sin dalla fase di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), in conformità all'Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato I.7 del Codice.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

10. GARANZIE

10.1. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari al 2% del valore complessivo delle prestazioni diverse dai servizi di progettazione e redazione del piano della sicurezza**, ossia al due per cento dell'importo di € 326.736,93 (parcella esecuzione lavori + prestazioni integrative), **ovvero di importo pari a € 6.534,74**. La garanzia è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

È fatto riconducibile all'Appaltatore, tra l'altro, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici:

- ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il **sistema pagoPA** <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>
 - cliccare sull'icona pagamenti senza autenticazione (non è necessaria l'autenticazione);
 - selezionare ente: Regione Autonoma della Sardegna;
 - selezionare la tipologia di pagamento Entrate e recuperi vari ed eventuali;
 - compilare correttamente tutti i campi della videata (attenzione indicare partita iva e ragione sociale);
 - indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – CIG BC825DA1B5 ;
- tramite **bonifico bancario**:
 - INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 - IBAN: IT2810101504801000070673111
 - SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
 - Dentro AREA SEPA SARDIT31
 - Fuori AREA SEPA BPMOIT22
 - Causale: EC613.013 - 00.01.09.08 garanzia provvisoria CIG BC825DA1B5;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante - Regione Sardegna - Centrale Regionale di Committenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Sottoscrizione e intestazione della Garanzia provvisoria:

- in caso di RTP/RTI costituito, dall'operatore mandatario con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTP/RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una degli operatori raggruppandi/costituendi ed essere intestata a tutte gli operatori del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più operatori, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, per i concorrenti in possesso di una o più delle certificazioni ivi indicate e di seguito riportate (si veda art 26.1 del CSA):

- **A) Riduzione del 30%** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- **B) Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al punto precedente**, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- **C) Riduzione 10%, cumulabile con la riduzione di cui ai due punti precedenti**, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- **D) Riduzione del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui ai tre punti precedenti**, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 e riportati all'art. 26.1 del CSA, (complessivamente il 20% indipendentemente dal numero delle certificazioni possedute).

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) ed f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute sulla piattaforma SardegnaCAT qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10.2. GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 106. Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, la garanzia definitiva è stabilita nel 10% del valore del contratto, con le maggiorazioni previste al comma 2 del medesimo articolo e con le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 e dall'allegato II.13 del Codice.

Ai sensi dell'art 117 comma 4, l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la Stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva sarà utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 comma 2 e seguenti del Codice.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'articolo 117 del Codice, ed è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice, e già indicate per la garanzia provvisoria, per la cui fruizione l'aggiudicatario nell'ambito della documentazione preliminare alla stipula del contratto documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, se non inseriti nel FVOE o presentati in sede di offerta.

Per lo svincolo progressivo della cauzione definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applica il comma 8 dell'art. 117 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero **n. 524 del 22 dicembre 2025** pubblicata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta; il pagamento è verificato mediante presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, da allegare sulla PAD. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il mancato pagamento è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 3 Febbraio 2023 n.1175-Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT disponibili e scaricabili nella pagina "Manuali Operatori Economici" (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione "Supporto".

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice, di non allegare documenti di identità. In caso di allegazione la Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati sulla base del consenso reso con la dichiarazione di cui all'Allegato A - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 10 settembre 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante, si richiede che le cartelle zippate contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zippate, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento "OE_Presentazione offerta generica" disponibile al link <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD. L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica, da presentare allegando la documentazione richiesta nella busta tecnica;

C – Offerta economica, da compilare a sistema.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte in parte telematicamente e in parte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD e nella pagina Bandi di gara, al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/>, oppure seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" – nella Sezione servizi: "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti".

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La compilazione del DGUE avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale DGUE operatore economico raggiungibile al link: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà nel rispetto di quanto previsto all'art.101 comma 4 del Codice.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La domanda, l'offerta (tecnica ed economica) e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni ulteriori (allegati A.1/A.2/A.5) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD nella documentazione amministrativa.

Si precisa, inoltre, che per tutti i documenti che si richiedono in copia, la Stazione appaltante si riserva di chiedere l'esibizione dell'originale o di una copia conforme all'originale in qualsiasi momento della procedura.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto.

13.2. INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Gli operatori concorrenti che intendano presentare un'offerta in RT costituito o costituendo ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l'abilitazione al sistema la registrazione deve essere effettuata da tutti gli operatori partecipanti al Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio di cui all'art. 66, già costituiti (si veda il paragrafo [1.3](#))

Per la sottoscrizione della documentazione si rimanda al paragrafo [13](#).

- il **DGUE**, di cui ai paragrafi [15.3](#) e [15.3.1](#) del presente disciplinare, dovrà essere presentato da ciascun operatore facente parte del RT e sottoscritto dal rappresentante di essa. Ai raggruppamenti temporanei è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alla lettera g) dell'art. 66, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere prodotto oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del RT costituendo;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, sezione denominata "Busta Amministrativa" per compilare e allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (**unica per tutto il concorrente anche se raggruppato**)
- *eventuale* procura
- *eventuale* organigramma nel caso di soggetto associato oppure di ricorso a consulenti su base annua con elenco fatture (**Allegato A.5**)
- documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare sulla PAD di cui al paragrafo [15.3](#)
- garanzia provvisoria
- *eventuale* documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo [15.4](#)
- *eventuale* documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo [15.5](#)
- assolvimento imposta di **bollo (Allegato A.3)**;
- copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**;
- (eventuale) solo per mandanti/consorziate esecutrici, dichiarazione relative al socio persona giuridica, **Allegato A.1**;
- (eventuale) copia **certificazioni**, di cui all'art 106 comma 8 del Codice, che giustificano le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria;
- (eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato nel DGUE la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea **documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale**.
- **dichiarazione circa l'identificazione del "titolare effettivo"** (per ogni soggetto persona giuridica, sia del RTP che del gruppo di lavoro) nell'ambito degli interventi finanziati dall'Unione Europea, e all'assenza di conflitti di interessi in capo allo stesso, così come stabilito dalle linee guida emanate con la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 della Ragioneria generale dello Stato (**Allegato A.4**)
- dichiarazione sulla composizione del gruppo di lavoro, di cui al paragrafo 6.1 lett. c), **Allegato B.1 (unica per tutto il concorrente)**;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. b (fatturato globale), **Allegato B.2 (unica per tutto il concorrente) e relativi giustificativi**;
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3 lett. c (servizi analoghi), **Allegato B.3 (unica per tutto il concorrente) e relativi giustificativi**;

Si veda inoltre, per i soggetti associati e/o raggruppati l'ulteriore documentazione al paragrafo 15.5

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Inoltre, ai sensi dell'art. 96 comma 15 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda **unica** di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A. **Nell'ipotesi in cui non si utilizzi il modello predisposto il contenuto deve essere comunque il medesimo.**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- a) se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- b) se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte** ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e secondo quanto indicato nel paragrafo [13](#).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice Iban**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione nell'**Allegato A.3** allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf., **debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, l'**operatore economico** compila il DGUE sulla PAD (nonché ogni altro eventuale soggetto persona giuridica indicato nel gruppo di lavoro o componente del RTP). Sarà cura dell'operatore economico compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità speciale previsti dal presente disciplinare. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla Piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/images/20231214_OE_Compilazione_DGUE.pdf

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 6, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Ai sensi del **comma 14 dell'articolo 96**, si ricorda che l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire cause di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3.1. SOGGETTI PER I QUALI DEVE ESSERE RESO IL DGUE

Il DGUE limitatamente alla Parte III, scheda A (tutta) e D primo riquadro e parte VI dichiarazioni finali, deve essere compilato per i soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 e 4 del Codice.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla PAD:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.
- nel caso in cui un componente del gruppo di lavoro sia un soggetto giuridico, secondo le regole per i soggetti sopra richiamati.

Ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Le dichiarazioni relative agli amministratori di un eventuale socio persona giuridica (per tutti i soggetti diversi da chi presenta la domanda di partecipazione), invece, sono da rendere nell'apposito **Allegato A1**.

Nel caso in cui uno o più professionisti indicati nel gruppo di lavoro siano dipendenti di un soggetto persona giuridica tenuto alla compilazione del DGUE (es. mandatario/mandante), le dichiarazioni si intendono rese anche in relazioni a questi.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE sulla PAD.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla PAD seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE presente al link <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, sia nel caso di avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di partecipazione del presente Disciplinare, che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento (Allegato A.2 – Dichiarazioni ausiliaria);
3. il contratto di avvalimento;
4. (eventuale) certificazioni o documentazione a comprova del requisito oggetto dell'avvalimento.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati dovranno produrre e inserire nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Allegato A – domanda di partecipazione);
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione del giovane professionista di cui all' articolo 39 dell'allegato II.12 all'interno del gruppo di lavoro ed eventualmente all'interno del RTP.
- dichiarazioni mandante/i Allegato A.1;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (Allegato A – domanda di partecipazione);
- dichiarazioni consorziata/e esecutrice/i Allegato A.1;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- copia dell'atto unico con cui gli operatori economici si impegnano a costituire il raggruppamento, sottoscritto digitalmente da tutti i componenti (mandatario e mandanti) nel quale deve essere esplicitamente indicato:
 - 1) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - 3) le quote di partecipazione al RTP di ciascun componente
 - 4) le parti del servizio, ovvero le percentuali nel caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite da ciascun componente del RTP
 - 5) indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12 e suo eventuale ruolo nel RTP **fermo restando che deve comunque essere individuato nell'Allegato B.1 all'interno del gruppo di lavoro** quale co-progettista di una delle prestazioni di progettazione, compatibilmente con la propria iscrizione all'albo (tipo di albo e sezione)
- Allegato A.1 Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che specifichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005,
 - le dichiarazioni, indicate nell'Allegato A (Domanda di partecipazione), rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
 - c) indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

La CRC si riserva di richiedere copia conforme dei documenti presentati in copia semplice, secondo le modalità previste negli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

16. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla PAD secondo le modalità esplicitate nella guida "Presentazione offerta generica" scaricabile dalla pagina "Manuali Operatori Economici" <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici> del sito tematico CRC <https://crc.regione.sardegna.it/home> nella sezione "Supporto", **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
 Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa unica (sezioni A e B), certificati di regolare esecuzione/collaudo dei servizi presentati, eventuale certificazione PM;
- b) copia del CV del progettista, resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui desumere l'esperienza in progettazione (come firmatario e non) di edifici di edilizia pubblica sostenibili con gli estremi del rapporto conclusivo di verifica della progettazione ai fini della validazione ai sensi dell'articolo 42 "Verifica della progettazione" del Codice, da cui risulti la conformità del progetto ai CAM edilizia, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016" o altra documentazione tecnico-amministrativa da cui possa determinarsi la applicazione dei CAM (Determina di approvazione di progetto, Collaudo o certificato di regolare esecuzione etc.);
- c) Copia delle Certificazioni SA 8000 (o equipollenti) e/o ISO 9001 e/o UNI/PdR 125:2022 per le quali l'operatore economico ha dichiarato il possesso a sistema;

Tabella n. 4 - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti T (max)
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	56	Relazione illustrativa unica SEZIONE A Descrizione di quattro servizi Il concorrente descrive quattro servizi di progettazione definitiva/PFTE+progettazione esecutiva+CSP+DL+CSE, <u>almeno 3 servizi su 4</u> devono avere ad oggetto almeno uno dei livelli di progettazione in appalto, ritenuti significativi della propria capacità di realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli afferenti interventi classificati <u>nelle stesse categorie dell'appalto in oggetto</u>, a parità di grado di complessità o superiore. NB: La titolarità servizi illustrati dovrà essere attribuita ai soggetti del gruppo di lavoro, totalmente o parzialmente, almeno per i servizi principali (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori). Per ogni servizio dovrà essere indicato: a) anno di conclusione del servizio, b) descrizione lavori c) categorie lavori d) importo categorie lavori, e) Committente, f) ID Opere di cui all'Allegato I.13 al Codice (già D.M. 17/06/2016) e relativo grado di complessità, g) importo delle Categorie di prestazione, h) quota di partecipazione in caso di raggruppamento, i) ruolo (es. progettista, DL ecc.), j) eventuale applicazione CAM o altri standard di sostenibilità ambientale Ogni servizio sarà valutato singolarmente.		
			A.1 – Servizio 1 (max 14 punti) <i>Allegare copia del certificato di regolare esecuzione/collaudo sulla piattaforma.</i>	14	
			A.2 - Servizio 2 (max 14 punti) <i>Allegare copia del certificato di regolare esecuzione/collaudo sulla piattaforma.</i>	14	
			A3 - Servizio 2 (max 14 punti) <i>Allegare copia del certificato di regolare esecuzione/collaudo sulla piattaforma.</i>	14	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

N	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti T (max)
			A.4 - Servizio 4 (max 14 punti) <i>Allegare copia del certificato di regolare esecuzione/collauda sulla piattaforma.</i>	14	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	14	Relazione illustrativa unica SEZIONE B Il concorrente illustra la sua proposta metodologica delle prestazioni oggetto dell'incarico , articolata nei punti seguenti:		
			B.1 - metodologia, modalità e strumenti con cui intende effettuare le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori (max 8 punti)	8	
			B.2 – consistenza, qualità e articolazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi , inclusi i servizi secondari (antincendio, verifica interesse culturale, valutazione paesaggistica se del caso, ecc.) e quelli integrativi. Sarà valutata positivamente l'applicazione di un sistema di Project Management, laddove almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro sia un PM (copia dell'abilitazione da inserire sulla piattaforma) (max 2 punti)	2	
			B.3 - prestazioni relative ai CAM applicabili (edilizia). il concorrente descrive la metodologia di applicazione delle specifiche tecniche progettuali dei CAM applicabili, attraverso la descrizione delle fasi di studio, degli approfondimenti e degli elaborati progettuali che sarà necessario redigere nelle successive fasi progettuali al fine di dimostrare la sostenibilità ambientale dell'intervento sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione, tenendo presente le specifiche tecniche progettuali di gestione del cantiere; illustra le modalità attraverso cui intende garantire, in fase di direzione dei lavori, il rispetto delle specifiche tecniche definite dal progetto nonché della clausole contrattuali per i lavori da definire nel CSA (max 4 punti)	4	
C	Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV	5	C.1 – CRITERIO PREMIANTE (rif. DM 24/11/2025 criterio 2.6.1) – esperienza del professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale progettista per la categoria di opere EDILIZIA, di almeno due progetti nei quali ha progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici di edilizia pubblica sostenibili, di qualunque destinazione d'uso, dal punto di vista energetico-ambientale. <i>Allegare CV con allegata la documentazione a comprova dell'esperienza dichiarata.</i> a) Per n.2 servizi: +3 punti b) Da 3 servizi in su: +5 punti c) Per n. 1 o nessun servizio: 0 punti		5
D	Certificazioni	5	D.1 - CRITERIO PREMIANTE - Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente (max 2 punti)		2
			D.2 - CRITERIO PREMIANTE - Possesso della certificazione ISO 9001 (max 2 punti)		2
			D.3 - CRITERIO PREMIANTE - Possesso della certificazione sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 o equivalente (max 1 punto)		1
Totale		80		70	10

Si precisa che l'offerta tecnica deve contenere **a pena di esclusione** la Relazione illustrativa unica (sezione A+B).

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara (paragrafo 16.1), nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica rappresenta l'impegno contrattuale dell'operatore economico a garantire, per tutta la durata del contratto, tutte le prestazioni oggetto della sua offerta.

I documenti comunque formati nell' "Offerta Tecnica" costituiscono per l'aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di contratto, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale di appalto parte normativa all'art. 13.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione se vi sono delle parti dell'offerta tecnica che ritiene debbano essere coperte da riservatezza. In tale ipotesi allega:

- due versioni della medesima relazione metodologica, di cui una in chiaro con le evidenziazioni DI COLORE GIALLO apposte sulle parti che ritiene debbano essere segretate in quanto ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, e una con le stesse parti oscurate e immodificabili;
- una dichiarazione, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Secondo quanto espresso dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, *"nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. (...) È stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (...). È necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore economico e chela stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva"* (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

La documentazione tecnica allegata deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

16.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA UNICA

Il documento "Relazione illustrativa unica" sarà articolato in due sezioni e relativi paragrafi, così come indicato nello schema di indice seguente, e dovrà essere sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo [13](#).

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Si precisa che la mancata presenza di un paragrafo, in quanto corrispondente al relativo sub criterio di valutazione, comporterà l'assegnazione di un punteggio nullo nella valutazione dello stesso. Si consiglia di non inserire ulteriori sotto paragrafi.

Tabella n. 5 – Schema di indice per la relazione illustrativa unica

	Titolo	Sub-criterio corrispondente
Sezione A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	
Paragrafo A.1	Servizio 1	Sub-criterio A.1 (<i>max 14 punti</i>)
Paragrafo A.2	Servizio 2	Sub-criterio A.2 (<i>max 14 punti</i>)
Paragrafo A.3	Servizio 3	Sub-criterio A.3 (<i>max 14 punti</i>)
Paragrafo A.4	Servizio 4	Sub-criterio A.4 (<i>max 14 punti</i>)
Sezione B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	
Paragrafo B.1	Modalità e metodologie di espletamento delle prestazioni richieste	Sub-criterio B.1 (<i>max 8 punti</i>)
Paragrafo B.2	Consistenza, qualità e articolazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	Sub-criterio B.2 (<i>max 2 punti</i>)
Paragrafo B.3	Prestazioni relative ai CAM applicabili (edilizia)	Sub-criterio B.3 (<i>max 4 punti</i>)
<i>Appendice</i>	<i>Eventuali allegati fotografici e grafici (da richiamare univocamente all'interno dei paragrafi)</i>	

La relazione illustrativa unica dovrà essere composta da un massimo di 30 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente un massimo 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 11.

Non sono computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, l'Appendice e i documenti a comprova. Non saranno valutate le pagine di testo superiori alle 30 stabilite, né le righe ulteriori a 53 per pagina, né i testi inseriti nell'Appendice.

La relazione dovrà essere accompagnata, pena la non attribuzione del relativo punteggio, da:

- ✓ n. di certificati di regolare esecuzione corrispondenti al n. di servizi illustrati per i sub-criteri A.1, A.2, A.3 e A.4, da allegare sulla piattaforma negli appositi campi;

La relazione potrà essere accompagnata da:

- ✓ una Appendice per le immagini e i grafici, con corrispondenza univoca all'interno del testo della relazione e senza ulteriori testi, salvo brevissime didascalie;
- ✓ copia dell'abilitazione come Project Manager di uno o più componenti del gruppo di lavoro per il sub-criterio B.2, da allegare sulla piattaforma negli appositi campi.

La relazione e gli allegati dovranno essere caricati sulla piattaforma.

16.1.1. SEZIONE A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

La relazione è unica, composta dalla Sezione A e dalla Sezione B e relativi paragrafi, come da indice descritto nel paragrafo 16.1.

Sezione A. In questa sezione, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile a illustrare un massimo di quattro servizi significativi, relativi a interventi appartenenti alle stesse categorie in appalto (con grado di complessità pari o superiore).

I servizi dovranno dimostrare la capacità professionale maturata nelle prestazioni di: progettazione (PFTE/Definitiva ed Esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza (CSP e CSE).

Fermo restando il limite di quattro servizi, è ammessa la presentazione di incarichi che riguardino solo una parte delle prestazioni sopra elencate, **a condizione che almeno 3 dei 4 servizi** illustrati includano l'attività di progettazione (per almeno uno dei livelli posti a base di gara o per il livello Definitivo ai sensi del D.lgs. 50/2016).

Nella descrizione dei servizi sarà, inoltre, valutata positivamente la descrizione di eventuali servizi tecnici integrativi purché strettamente pertinenti all'oggetto dell'appalto (si veda art. 10 del CSA).

Per ciascun servizio, i contenuti descritti dovranno consentire di valutare la **qualità** dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo qualitativo e tecnico.

Per ogni servizio dovrà essere indicato:

- a. anno di conclusione del servizio
- b. descrizione lavori
- c. categorie lavori
- d. importo categorie lavori
- e. Committente
- f. ID Opere, di cui all'Allegato I.13 al Codice (già D.M. 17/06/2016) e relativo grado di complessità,
- g. importo delle Categorie di prestazione,
- h. quota di partecipazione in caso di raggruppamento,
- i. ruolo (es. progettista, DL ecc.),
- j. eventuale applicazione CAM o altri standard di sostenibilità ambientale

Saranno presi in considerazione preferibilmente servizi relativi ad opere che abbiano un grado di complessità almeno uguale o superiore a quello in oggetto.

Il giudizio della Commissione sarà formulato sulla base:

- ✓ dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati rispetto all'oggetto della gara;
- ✓ della rilevanza economica del servizio eseguito tenendo conto della quota parte effettivamente svolta nell'ambito delle suddette categorie;
- ✓ del livello di professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ✓ delle capacità organizzative e di coordinamento di un gruppo di lavoro multidisciplinare.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Saranno inoltre valutati positivamente:

- ✓ l'aver espletato i servizi con il medesimo gruppo di lavoro con cui si partecipa all'appalto in oggetto.

L'oggetto dei servizi illustrati può non essere esclusivamente di progettazione/DL/CSP/CSE, ma la descrizione nella relazione dovrà riguardare queste sole componenti e gli eventuali servizi integrativi compatibili con quelli in appalto.

I servizi illustrati dovranno essere quattro distinti (ad esempio, riguardanti immobili diversi, diversa localizzazione ecc.).

Un numero maggiore di servizi non dà diritto a ulteriori punteggi e non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

16.1.2. SEZIONE B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

La relazione è unica, composta dalla Sezione A e dalla Sezione B e relativi paragrafi, come da indice descritto nel paragrafo 16.1.

Sezione B. In questa sezione il concorrente deve illustrare l'approccio operativo e organizzativo che intende adottare per garantire l'elevata qualità delle prestazioni, la gestione dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante.

B.1 – Metodologia e strumenti per Progettazione, Sicurezza e Direzione Lavori

Il concorrente deve descrivere l'iter logico-procedurale proposto per l'espletamento dell'incarico. La trattazione dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- **Integrazione delle prestazioni:** Modalità di coordinamento tra le diverse discipline (architettonica, impiantistica) e gestione delle interfacce tra i diversi livelli progettuali.
- **Direzione Lavori e Sicurezza:** Strumenti e procedure di controllo in fase di esecuzione per garantire la conformità delle opere al progetto, il rispetto del cronoprogramma e la massima tutela dei lavoratori (CSP/CSE), con particolare attenzione alle criticità specifiche del contesto di intervento.
- **Strumenti Digitali:** Eventuale utilizzo di metodologie digitali (es. BIM) o software gestionali per la condivisione dei dati e il monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

B.2 – Risorse umane, strumentali e Project Management

Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione del gruppo di lavoro, evidenziando:

- **Composizione del Team:** Articolazione del gruppo di lavoro con indicazione dei ruoli e delle responsabilità, inclusi gli specialisti dedicati ai servizi secondari (es. prevenzione incendi) e integrativi (rif. art.10 del CSA).
- **Strumentazioni:** Risorse tecnologiche, hardware e software messe a disposizione per l'efficace svolgimento dell'incarico.
- **Project Management:** Descrizione del sistema di gestione della commessa finalizzato al controllo dei tempi, dei costi e della qualità. Ai fini di una migliore valutazione, deve essere indicata chiaramente, laddove offerta, la figura professionale che riveste il ruolo di **Project Manager (PM)**, allegando in piattaforma la relativa certificazione/abilitazione professionale in

corso di validità, ottenuta ai sensi della norma UNI 11648:2022 attualmente in vigore, oppure alla norma UNI ISO 21500.

B.3 – Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il concorrente deve dimostrare come intende declinare i principi della sostenibilità ambientale in ogni fase dell'intervento, con riferimento ai CAM Edilizia:

- **Fase Progettuale:** Descrizione della metodologia per l'integrazione delle specifiche tecniche CAM negli elaborati (Relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Capitolato Speciale d'Appalto). Saranno valutati gli approfondimenti proposti per minimizzare l'impatto ambientale dei materiali e delle soluzioni tecnologiche.
- **Fase di Esecuzione:** Illustrazione delle modalità di monitoraggio durante la Direzione Lavori per garantire che l'impresa esecutrice rispetti le clausole contrattuali ambientali, con particolare riferimento alla tracciabilità dei materiali e alla gestione sostenibile del cantiere (riduzione rifiuti, polveri, rumore).

16.2. C1– CRITERI PREMIANTI – COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI BASATA SUL CV (RIF. DM 24/11/2025 CRITERIO 2.6.1)

Il presente criterio mira a valorizzare l'esperienza specialistica del **professionista indicato nel gruppo di lavoro come progettista per la categoria "Edilizia"**, con particolare riferimento alla capacità di integrare i requisiti di sostenibilità energetico-ambientale in ambito pubblico.

Requisiti del professionista:

- Il punteggio sarà attribuito in base all'esperienza di un singolo componente del gruppo di lavoro, esplicitamente individuato come progettista per le opere edili.

Caratteristiche dei servizi valutabili:

- Tipologia: Almeno due progetti relativi a edifici di edilizia pubblica.
- Sostenibilità: I progetti devono dimostrare il raggiungimento di elevati standard energetico-ambientali. A titolo esemplificativo, tali requisiti si intendono soddisfatti laddove il progetto abbia previsto:
 - L'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti al momento della progettazione;
 - Il raggiungimento di classi energetiche elevate (es. nZEB - Nearly Zero Energy Building);
 - L'ottenimento di certificazioni di sostenibilità (es. LEED, BREEAM, ITACA, o simili).
- Ruolo svolto: È valutabile sia l'attività di progettista firmatario, sia la partecipazione documentata alla progettazione (es. come collaboratore esperto, firmatario di relazioni specialistiche o membro del team di progettazione), purché il contributo del professionista sugli aspetti di sostenibilità sia chiaramente desumibile.

Modalità di presentazione (Documentazione): Il concorrente dovrà allegare il Curriculum Vitae del professionista indicato, nel quale dovranno essere evidenziati i due servizi scelti, con allegata la documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Per ciascun servizio si chiede di indicare:

1. Ente committente pubblico;
2. Oggetto dell'incarico e categoria d'opera;
3. Specifici obiettivi di sostenibilità raggiunti (es. classe energetica, protocolli adottati);
4. Ruolo effettivamente svolto dal professionista.

La Commissione valuterà la pertinenza dei progetti indicati rispetto ai criteri di sostenibilità energetico-ambientale definiti dal DM 24/11/2025 (criterio 2.6.1). L'assenza della documentazione minima atta a verificare tali requisiti comporterà la non attribuzione del punteggio.

16.3. D.1, D.2 E D.3 – CRITERI PREMIANTI – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3, il concorrente dovrà allegare sulla piattaforma copia dell'attestazione a comprova del possesso delle seguenti certificazioni:

D.1 - certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente

D.2 – certificazione di Sistema di Gestione della qualità ISO 9001

D.3 - certificazione sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022

Ogni eventuale certificazione dovrà essere **posseduta da almeno un componente del gruppo di lavoro oppure dall'impresa ausiliaria individuata per l'avvalimento premiale**. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

La certificazione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del CSA.

Riguardo l'avvalimento delle certificazioni, si vedano le specifiche sul contenuto del contratto di avvalimento riportate nel paragrafo 7.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila l'offerta economica, nella PAD, secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta "Presentazione offerta generica" scaricabile dalla pagina "Manuali Operatori Economici" (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione "Supporto", **a pena di inammissibilità dell'offerta**.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, seguenti elementi: il ribasso espresso in cifre.

Saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, in caso diverso non è previsto arrotondamento, ma si procederà a troncamento la terza cifra.

Tabella n. 6 - Schema per l'offerta economica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto	Importo del Lotto	Importo non soggetto a ribasso	Importo soggetto a ribasso
	€	-65%	-35%
Lotto unico	€ 743.658,38	483.377,95 €	260.280,43 €

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al termine dell'inserimento dei dati, l'operatore economico dovrà generare il file pdf dell'offerta economica, sottoscriverlo come indicato nel paragrafo [13](#) e caricarlo nuovamente a sistema secondo la procedura indicata nelle istruzioni di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione descritti di seguito e riferiti alla tabella di cui al paragrafo 16.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I criteri individuati riguardano:

- ✓ Professionalità e adeguatezza dell'offerta
- ✓ Caratteristiche metodologiche dell'offerta
- ✓ Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV
- ✓ Possesso di certificazioni

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sulla relazione illustrativa unica**, Sezioni A+B (sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2 e B.3).

Non è prevista nessuna riparametrazione del punteggio.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

18.2.1. ELEMENTI QUALITATIVI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, secondo i valori di seguito riportati:

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	Coefficiente
Progetto/Offerta Tecnica ben strutturato che sviluppa in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento e consente di stimare, per più aspetti, il livello di specifica ottima professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante apportando novità e valore aggiunto rispetto alle aspettative della Commissione	Ottimo	1,00
Progetto/Offerta Tecnica che sviluppa in modo adeguato le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento e consente di stimare, il livello di specifica buona professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde senza particolari approfondimenti agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Buono	0,80
Progetto/Offerta Tecnica che sviluppa in modo accettabile le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento e consente di stimare, il livello di discreta professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde in modo poco strutturato agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Discreto	0,60
Progetto/Offerta Tecnica che sviluppa sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento e consente di desumere, il livello di sufficiente professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde sufficientemente agli obiettivi che per segue la stazione appaltante.	Sufficiente	0,40
Progetto/Offerta Tecnica Inadeguato rispetto a quanto richiesto	Insufficiente	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Non sarà effettuata nessuna riparametrazione sui punteggi ottenuti dai concorrenti a seguito della valutazione della Commissione.

Si forniscono alcune ulteriori precisazioni in ordine alla metodologia di valutazione e connesse prescrizioni per la formulazione dell'offerta tecnica. La valutazione della commissione di gara tiene anche conto, nell'attribuzione del coefficiente:

- ✓ del livello di accertabilità delle prestazioni assicurate, non essendo positivamente valutabili affermazioni meramente autoreferenziali in rapporto a qualità di metodi, tecniche, verifiche, controlli, in relazione ai diversi elementi, quindi, si invita a specificare la modalità con la quale si potrà appurare l'effettiva assicurazione delle prestazioni nella qualità, quantità, metodologia e tipologia offerta;
- ✓ delle prescrizioni e prestazioni previste nel presente disciplinare e allegati, che costituiscono il minimo previsto e non consentono l'attribuzione di punteggio;
- ✓ della capacità di essere coerenti nell'esposizione in rapporto a ciascun sub elemento;
- ✓ della sintesi e chiarezza, evitando ripetizioni di previsioni normative o della presente documentazione di gara, che comunque debbono essere assicurate.

Si precisa che la mancata presenza di un paragrafo relativo ad un sub criterio di valutazione comporterà l'assegnazione di un punteggio nullo nella valutazione dello stesso.

Punteggio per i sub-criteri A.1, A.2, A.3 e A.4

I servizi illustrati dovranno consentire alla Commissione di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente nonché la capacità tecnica in relazione alla modalità operativa oggetto di valutazione.

Punteggio per i sub-criteri B.1, B.2 e B.3

Le proposte metodologiche dovranno consentire alla Commissione di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente nonché l'adeguatezza in relazione alla strategia operativa offerta.

18.2.2. ELEMENTI TABELLARI "T"

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Al fine del riconoscimento dell'attribuzione del punteggio, l'operatore economico dovrà allegare la documentazione a comprova secondo quanto indicato per ciascun criterio al paragrafo [16](#).

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 2bis dell'Allegato I.13 del Codice, le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,3;
- X = punteggio offerta economica pari a 20

Il risultato sarà arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per l'aggiudicazione, la Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**,

Il punteggio totale per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$PTot_i = Pt_i + Pe_i$$

dove

- $PTot_i$ è il punteggio dell'offerta del concorrente i-esimo
- Pt_i è il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo
- Pe_i è il punteggio dell'offerta economica del concorrente i-esimo

$$Pt_i = V_{ai} \times P_a + T_i$$

dove:

- V_{ai} è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimali, attribuito al concorrente i-esimo relativo ai "Punti D" discrezionali dei sub-criteri indicati con i codici A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2 e B.3.
- P_a è il fattore ponderale (peso) del criterio di valutazione di cui alla colonna "Punti D" della "Tabella Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica"
- $T_i = \sum_x T_{xi}$ è la somma dei punteggi relativo ai "Punti T" tabellari dei sub- criteri C.1, D.1, D.2 e D.3, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente (i-esimo) ed attribuiti sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto con i punti contenuti nella colonna "Punti T".

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Della Commissione di gara potrà far parte anche il RUP.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La documentazione amministrativa invece sarà aperta e verificata da un seggio di gara presieduto dal RUP.

Al termine dell'esame dell'offerta Tecnica la commissione procede:

- ✓ all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica secondo quanto previsto al paragrafo [18](#).
- ✓ a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche. Di questa si dà conto nel verbale. Eventuali schede utilizzate per l'attribuzione del giudizio sono allegate al medesimo verbale.

L'esito dei lavori della Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica avverrà attraverso apposita comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma al termine della stessa.

Sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica, le offerte:

- che non superano la soglia di sbarramento pari a 36 punti sulla relazione illustrativa unica;
- che contengono elementi dell'offerta economica;
- in cui l'offerta tecnica non risulta separata dall'offerta economica;

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **11 settembre 2026 alle ore 9**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per la presente procedura non è prevista la seduta pubblica di apertura delle offerte. La pubblicità delle sedute è garantita dalla PAD.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate nei giorni successivi. Nel caso in cui dovessero essere modificate la data o le modalità di svolgimento delle sedute, tali modifiche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma digitale.

Il seggio di gara, presieduto dal RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e quella economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- redigere apposito verbale, anche attraverso il portale PAD, relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La RUP, rende visibile ai concorrenti, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la RUP, redige la graduatoria.

I verbali completi dei punteggi saranno trasmessi dalla Commissione alla RUP dopo l'apertura delle offerte economiche per la formazione della conseguente graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata allegazione nell'offerta tecnica della relazione illustrativa unica di cui al paragrafo 16;
- mancato superamento della soglia di sbarramento, pari a 36 punti, stabilita per la relazione illustrativa unica richiesta nell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nel paragrafo 18.1.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio superiore a entrambi i seguenti parametri:

- ✓ Offerta Tecnica: media aritmetica dei punteggi di tutte le offerte valide pervenute incrementata del 10%
- ✓ Offerta economica: media aritmetica dei punteggi di tutte le offerte valide pervenute incrementata del 10%

Il calcolo dell'anomalia sarà effettuato nel caso in cui ci siano almeno due offerte valide.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice: ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla CRC con apposita richiesta e, comunque entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione a fornire alla CRC tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto e a presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, sulla base di quanto disposto nel [paragrafo 10.2](#) del presente disciplinare.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà produrre la **polizza di responsabilità civile professionale** relativa all'appalto, conformemente a quanto indica all'art. 26.3 del CSA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con scambio di corrispondenza elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico originario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice (si veda art. 19 del CSA).

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della RAS e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026, allegato alla Deliberazione G.R. 68/15 del 31.12.2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della RAS [Delibera del 31 dicembre 2025 - Presidenza | Delibere - Regione Autonoma della Sardegna.](#)

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, le offerte degli operatori economici risultati aggiudicatari, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono

stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite le funzionalità della PAD e comunicata agli interessati tramite l'area "Comunicazioni" nonché notificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione al sistema.

In ossequio al dispositivo di cui all'art 36 comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore aggiudicatario, i verbali, gli atti i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi disponibili attraverso la piattaforma a tutti i candidati offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. Secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, agli operatori collocatisi nei primi 5 posti in graduatoria, saranno resi reciprocamente disponibili tutti i documenti e le offerte dagli stessi presentate.

I partecipanti possono accedere alle offerte degli altri concorrenti, diversi da quelli di cui sopra, presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite l'area Comunicazioni della PAD.

In caso di problemi tecnici della Piattaforma digitale l'accesso è comunque garantito secondo quanto disposto dai suddetti art. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio della documentazione al domicilio digitale degli operatori economici presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del sopra citato Regolamento UE, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale regionale di committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

L'informativa per la privacy è disponibile al seguente link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/informativa_privacy.pdf

La Dirigente del Servizio Lavori e Servizi di Ingegneria e Architettura

(art. 30 comma 4 LR 31/98)

Gabriella Mariani



GABRIELLA
MARIANI
24.07.2026
09:17:37
GMT+02:00